



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Legislativi e Giuridici

SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

I.r. 29/2011, art. 7

Atto Consiglio n. 186/A XI Legislatura

PROPONENTI	Consiglieri: Fr.sco Paolicelli, D. Pentassuglia, F.po Caracciolo, M. Bruno.
TITOLO	<i>"Disposizioni regionali riguardanti il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico"</i> .

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO

Numero articoli relazione allegati	12 Si No
RIFERIMENTI NORMATIVI	

ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

L. 21 marzo 2001, n. 74_art. 2
D.lgs. n. 1 del 2018_art. 13
L. 13 ottobre 2020, n. 126
L.R. 19 dicembre 1995, n. 39
L.R. 4 dicembre 2009, n. 33
L.R. n. 53 del 2019
Corte cost. sent. n. 32 del 2012

RILEVAZIONE DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE

Non si rilevano criticità ai fini del *drafting* normativo.

RILEVAZIONE DI CRITICITÀ SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

In attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della L. n. 30 del 2017 *"Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile"* è stato approvato il D.lgs. n. 1 del 2018 *"Codice della protezione civile"*.

Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, che rappresentano le componenti del Servizio nazionale di protezione civile (art. 4), provvedono alle attività di servizio civile, secondo le competenze e i propri ordinamenti. Tali soggetti possono stipulare convenzioni, sia con le strutture operative (elencate all'articolo 13) sia con altri soggetti pubblici.

Alle strutture operative (Vigili del fuoco, Forze armate, Forze di polizia, enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Consiglio nazionale delle ricerche, strutture del Servizio sanitario nazionale, volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, Associazione della Croce rossa italiana e **Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico**, Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale), come individuate dall'**articolo 13**, risulta affidato lo svolgimento delle varie attività inerenti al sistema di protezione

civile previste dal Codice. Le Regioni e le Province autonome, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali.

Con la L. 21 marzo 2001, n. 74 (*Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico*), in parte novellata dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, e recentemente potenziata dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 di riconversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 sono state definite le funzioni del CNSAS e le diverse attribuzioni che l'ordinamento ha inteso conferire all'organizzazione.

Ma la specificità del CNSAS è rappresentata dal fatto che la struttura in questione è attualmente l'unico Corpo in grado di fornire sul territorio montano, nell'ambiente ipogeo, nelle zone impervie del territorio nazionale e negli ambienti ostili, il soccorso medicalizzato, ossia un tipo di intervento oltre di che natura altamente tecnica, anche e soprattutto di carattere medico-sanitario. Questa specificità ha fatto sì che la L. n. 74 del 2001 abbia disposto che il CNSAS operi in stretto coordinamento con il servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112 e che le Regioni individuino nelle strutture operative regionali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, e con i quali nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulare apposite convenzioni atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso di cui all'articolo 2 della L. n. 74 del 2001.

**

A seguito delle disposizioni normative del 2001 quasi tutte le Regioni italiane hanno normato a livello di legislazione regionale le funzioni ed i rapporti con il CNSAS soprattutto per quanto attiene l'aspetto del soccorso sanitario.

Nella Regione Puglia i primi provvedimenti riguardanti il CNSAS risalgono alla ormai abrogata L.R. 3 ottobre 1986, n. 32 (*Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia*). Attualmente sono vigenti: la L.R. 19 dicembre 1995, n. 39 (*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile"*) anche se solo in parte, e la L.R. 4 dicembre 2009, n. 33 (*Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico*). Nella più recente L.R. n. 53 del 2019 "*Sistema Regionale di Protezione Civile*" al CNSAS sono riconosciuti, anche a livello di legislazione regionale, i compiti, le funzioni e le attribuzioni ad esso spettanti in quanto Struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della Protezione civile.

Tuttavia, in nessuna delle citate fonti normative il CNSAS è menzionato con riferimento al soccorso sanitario in ambiente ipogeo che, invece, l'art. 2 della L. n. 74 del 2001 gli attribuisce in via esclusiva.

La proposta di legge regionale in esame, intitolata "*Disposizioni regionali riguardanti il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico*", intende quindi dotare la Regione Puglia di uno strumento normativo che, nel caso specifico del CNSAS: «...disciplini l'intera materia ad esso afferente, in particolare per quanto attiene gli aspetti del soccorso sanitario e della protezione civile e inquadri la struttura operativa regionale operante sul territorio pugliese riconoscendo al Servizio regionale pugliese del CNSAS oltre che le prerogative, che le diverse normative già gli attribuiscono, anche le modalità di natura istituzionale con cui Regione Puglia e CNSAS dovranno rapportarsi ed interagire a totale vantaggio della collettività regionale, in un'ottica di mutua e reciproca collaborazione secondo competenze e ruoli istituzionalmente definiti».

Ai fini dell'analisi tecnico normativa si osserva che l'iniziativa legislativa appare rispettosa dei criteri costituzionali di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117, comma 3, della Cost., in quanto rientrante nell'ambito delle materie "protezione civile" e "tutela della salute/soccorso sanitario" entrambe oggetto di potestà legislativa concorrente Stato – Regioni.


Tuttavia la proposta di legge in esame, intervenendo essenzialmente in ambito sanitario, non dovrà comunque erogare livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli ritenuti essenziali dal legislatore nazionale; si rammenta, infatti, che la Regione Puglia è ancora impegnata nel Piano di rientro di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della

Regione in data 29 novembre 2010, poi recepito con deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2010, n. 2624. Una disciplina non conforme a quanto stabilito nel succitato Accordo, arrecherebbe un *vulnus* all'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (rif. Corte cost. sent. n. 32 del 2012).

Alla luce di quanto sopra esposto affinché la proposta di legge in esame appaia pienamente conforme ai principi costituzionali e statutari, nonché compatibile con la normativa di diritto interno ed europeo, si suggerisce di verificare in sede di Commissione (e con gli uffici competenti) che l'iniziativa legislativa non violi gli Accordi di cui al citato Piano di rientro e che la stessa, attraverso i noti strumenti di semplificazione normativa, possa prestarsi ad un intervento di razionalizzazione della normativa regionale vigente in materia.


La P.O. "Consulenza giuridica e sviluppo
competenze di cittadinanza attiva"

Avv. Paola Silvestri



La P.O. "Affari e Studi Giuridici"

Avv. Stella Biallo



Il Dirigente *ad interim*

Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi

Avv. Domenica Gattulli

